

Chiarimenti in merito all'attività venatoria:

Nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, oltre che osservando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, è consentito svolgere le attività di controllo faunistico e di contenimento ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/1992 e art. 20 della l.r. 5/2018, oltre che in attuazione dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 17 febbraio 2021, n. 21, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sono consentiti all'interno del territorio provinciale gli spostamenti delle Guardie venatorie volontarie e delle Guardie particolari giurate di cui alla L.R. 37/2006 art. art. 22 punto 2 lett. a), dei soggetti a cui è affidata la vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 157/92 e dell'art. 26 della l.r. 5/2018 e del personale da questi delegato e coordinato in tutto l'arco delle 24 ore, secondo le modalità e tempistiche previste nei piani di controllo stabiliti dalle province e dalla Città Metropolitana;
- b) i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, che abbiano fatto richiesta di intervento ai sensi dell'art. 20 l.r. 5/2018 e per i quali il Settore competente abbia emesso apposita autorizzazione, possono attivarsi sotto il coordinamento degli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione con le modalità, i tempi e i mezzi previsti dai piani di controllo delle specie interessate ed approvati con i rispettivi provvedimenti delle province e della Città Metropolitana;
- c) i sistemi di cattura previsti dai vari piani di controllo ai sensi dell'art. 20 l.r. 5/2018 possono essere affidati direttamente dagli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione ai proprietari o conduttori dei fondi nei quali vengono posizionati, con funzione di controllo continuo degli stessi. Nel caso di proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di caccia, gli stessi possono partecipare attivamente alle operazioni di cattura e abbattimento previste nei vari piani, secondo le disposizioni impartite dagli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione;
- d) lo spostamento dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 20 l.r. 5/2018 e incaricati dagli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalla Regione ad effettuare gli interventi di controllo, è limitato all'ambito territoriale di residenza venatoria e a quanto previsto dai Piani di controllo cui alla procedura approvata con specifici "atti" delle province e Città Metropolitana;
- e) è consentita l'apertura dei centri di rilievo biometrico e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto agli interventi di controllo e contenimento faunistico, al monitoraggio della fauna selvatica e alla gestione dei centri di controllo.

È consentito lo svolgimento del prelievo selettivo sulle specie di fauna ungulata, in quanto stato di necessità per conseguire l'equilibrio faunistico venatorio, per limitare i danni alle colture nonché per mitigare il potenziale pericolo per la pubblica incolumità, con le seguenti modalità:

- negli ambiti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- nelle Aziende Faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

È consentita l'apertura dei centri di rilievo dati biometrici e sono consentiti gli spostamenti del personale preposto alla gestione degli stessi per il conferimento dei capi prelevati in selezione.

L'esercizio del prelievo selettivo è limitato ai soli residenti anagraficamente in Piemonte ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentito il prelievo selettivo ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Piemonte, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Chiarimenti in merito alle attività di monitoraggio faunistico:

Nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione dal contagio, oltre che osservando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, è consentito lo svolgimento delle attività di monitoraggio faunistico, con le modalità ed i tempi indicati dalla Regione o organizzate dagli ATC e CA o dagli altri titolari delle unità di gestione faunistico-venatoria:

- nel comune di residenza, domicilio o abitazione;
- negli ATC e CA di residenza venatoria;
- nelle Aziende Faunistico-venatorie, Agri-turistico-venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;
- negli ambiti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

Tali monitoraggi dovranno avvenire in forma individuale sull'intero territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l'obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale.